



UFFICIO COEF. 253  
LO GIANNINI N. 1 - SOTTORI  
GENOVA  
Passaporto N. 462  
Foto Famiglia 398

1282  
86



IN NOME DI SUA MAESTÀ



PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

N° del Registro 8  
N° del Passaporto 219

CONNOTATI

Età anni 35  
Statura metri 1.68  
Capelli castani  
Sopracciglia id.  
Occhi id.  
Naso regolare  
Bocca media  
Mento ovale  
Barba castana  
Segui particolari

Condizione Contadina

Nato a Montedine

Domicilio Montedine

Firma del latore

Marcariini  
Giobattista

*Il Ministro per gli Affari Esteri  
prega le Autorità Civili e Militari di Sua Maestà  
e delle Potenze amiche ed alleate di lasciar liberamente passare  
il Signor Marcariini Giovanni Battista fu Giovanni Pietro che  
si reca nel Brasile / America / in compagnia della moglie Fusar  
Imperatore Marina d'anni 27 e figli Agostina d'anni 6, Giovanni  
d'anni 4, e Vincenzo mesi 8.*

*Il presente Passaporto rilasciato a Bremen  
il ventotto Ottobre milleottocento novantuno  
dietro nulla osta del Sindaco di Montedine in data d'oggi,  
è valido per un anno.*



*Per delegazione  
del Ministro per gli affari esteri  
Il Sotto Prefetto*  
*[Signature]*

ATTIVITÀ

1911

RIO DE JANEIRO

**AVVERTENZE.**

a) Gli italiani soggetti alla leva si avvertono, che, ove al tempo della loro chiamata sotto le rr. bandiere non si presentino personalmente per prendere servizio se appartenenti alla prima categoria, o non si facciano rappresentare per delegazione regolare tanto nel caso in cui siano iscritti alla seconda categoria per il numero estratto a sorte, quanto nel caso in cui per ragioni di famiglia abbiano diritto di essere assegnati alla terza categoria; verranno indistintamente dichiarati renitenti dal consiglio di leva ed incorreranno in tutte le conseguenze di tale dichiarazione.

b) Gli italiani che recansi in Francia e sue colonie si avvertono di avere presenti le seguenti disposizioni della legge francese affinché non siano esposti a perdere a loro insaputa la propria nazionalità.

La legge francese considera come cittadino francese:

1° Colui che è nato in Francia da un italiano nato esso medesimo in Francia;

2° Colui che, essendo nato in Francia da un italiano non nato in Francia, vi si trova domiciliato all'epoca della sua maggiore età, se nell'anno che segue la maggiore età non declina la qualità di francese e non prova, ove ne sia il caso, di avere adempiuto gli obblighi militari in Italia;

3° Colui che essendo nato in Francia da un italiano non nato in Francia, non vi si trova domiciliato all'epoca della sua maggiore età, e che avendo trascurato di farsi cancellare dai ruoli del censimento francese, prenda parte alle operazioni della leva in Francia senza farvi opposizione.

Perciò gli italiani aventi patria potestà (genitori, tutori, ecc.) debbono curare che siano cancellati in tempo dalle liste di censimento e di leva i soggetti alla loro potestà, anche nel caso che questi non siano domiciliati in Francia.

c) Gli italiani che recansi al Messico e che vi si debbono temporaneamente stabilire si avvertono delle seguenti disposizioni colà vigenti circa la naturalizzazione:

Sono considerati messicani

1° Gli stranieri che acquistino beni immobili sul territorio della repubblica, quando nell'atto di compra non facciano constare della loro intenzione di mantenere la nazionalità d'origine;

2° Gli stranieri cui nascano figli nel Messico, quando all'atto d'iscrizione della nascita non facciano la dichiarazione come alla precedente avvertenza;

3° I figli di padre straniero, o di madre straniera e di padre sconosciuto, nati nel Messico, finché non giungano all'età, in cui, a termini della legge d'origine, siano maggiorenni, e dentro l'anno susseguente non manifestino la volontà di seguire la nazionalità del padre o della madre secondo i casi;

4° I coloni stranieri che si rechino al Messico in virtù di contratti celebrati con quel governo, ed a di lui spese.

d) Gli italiani che emigrano agli Stati Uniti dell'America del Nord sono avvertiti che, per le leggi vigenti nell'Unione, è vietato lo sbarco ai delinquenti, mentecatti, idioti, indigenti, agli individui affetti da mali ributtanti o contagiosi, nonché a coloro che si rechino a lavorare negli Stati Uniti in forza di contratto stipulato all'estero.

Qualora un immigrante così vincolato riesca a sbarcare, e nel termine di un anno sia scoperto e convinto d'aver contravenuto alla legge, è soggetto ad espulsione dal territorio della Repubblica. Le spese del di lui viaggio di ritorno sono poste a carico del proprietario della nave che lo trasportò.

Il divieto non concernè i domestici che accompagnano i proprii padroni.

Per gli opportuni schiarimenti e direzioni rivolgersi ai regi consoli.